

COMUNE DI SOLBIATE CON CAGNO

Piazza IV Novembre 5 – 22070 SOLBIATE CON CAGNO

Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 03807550136

Tel. 031 806050 – 031 940249

E-mail: comune.solbiateconcagno@pec.provincia.como.it

ORDINANZA SINDACO

N. 26 DEL 15/07/2025

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EMESSA PER MOTIVI DI PUBBLICA INCOLUMITÀ. DIVIETO DI ACCESSO AL PUBBLICO ALLE EX CAVE DI MOLERA PER PERICOLO CROLLI E CADUTA MASSI.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica sicurezza;

PREMESSO che:

- sul territorio comunale, al confine con i Comuni di Cantello (VA) e Malnate (VA), lungo la sponda sinistra del Torrente Lanza, è istituito il Monumento Naturale «Sistema naturalistico delle Cave di Molera di Malnate e Solbiate con Cagno» ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale 86/1983 e s.m.i.;
- che Regione Lombardia con D.g.r. n. X/4364 del 20 novembre 2015 «Istituzione del Monumento Naturale «Sistema naturalistico delle cave di Molera di Malnate e Cagno» (art. 24, l.r. 86/83)» modificata dalla D.g.r. 11 luglio 2016 - n. X/5396, ha affidato la gestione del Monumento Naturale all'Ente Gestore del Parco Locale d'Interesse Sovracomunale della «Valle del Lanza», di cui il Comune di Malnate è capofila;
- che il Monumento Naturale comprende un sistema di cave in sotterraneo dismesse da decenni che hanno parzialmente acquisito un aspetto naturiforme, oltre ad un elevato impatto scenico e che per tale motivo sono oggetto di visite spontanee da parte di curiosi ed appassionati;
- che si è provveduto alla posa di idonea segnaletica perimetrale dei confini del Monumento Naturale, ai sensi della D.g.r. 16 aprile 2004 n. 7/17173 "Sistema della segnaletica nelle aree protette regionali" e di pericolo di crolli nelle aree di cava ai sensi del Codice della Strada, limitatamente agli accessi al Monumento Naturale lungo le vie pubbliche di Solbiate con Cagno, in località Cagno;

CONSIDERATO che in seguito ai recenti fenomeni di crollo e distacco di materiale roccioso avvenuti all'interno degli ambienti delle ex-cave, si riscontra come l'accesso a detti spazi rappresenti un serio pericolo per l'incolumità dei potenziali visitatori occasionali, che sempre più spesso entrano in modo autonomo e incontrollato all'interno delle ex-cave, a fronte anche del risalto dato dal riconoscimento a Monumento Naturale da parte di Regione Lombardia,

DATO ATTO che i sopralluoghi ed approfondimenti tecnici svolti su una parte del sistema hanno

confermato come attualmente sia di fatto impossibile prevedere (sia temporalmente che puntualmente) ulteriori fenomeni di crollo e tantomeno garantire con assoluta certezza la stabilità delle masse rocciose che costituiscono la volta ed i sostegni degli ambienti ipogei;

PRESO ATTO che, nello specifico, il sistema è soggetto ai seguenti rischi, causati dall'origine artificiale delle superfici:

- 1) Distacco di massi dalla volta;
- 2) Crollo di setti e pilastri;
- 3) Disfacimento della roccia per esfoliazione;
- 4) Instabilità in corrispondenza di discontinuità tettoniche;
- 5) Instabilità degli ingressi;

RILEVATO come le condizioni di rischio presenti in detti spazi, laddove non opportunamente circoscritte e limitate, comportano il dovere, da parte delle autorità preposte alla tutela dell'incolumità pubblica, di mettere in atto tutti quei provvedimenti atti a garantire e tutelare i visitatori e gli escursionisti locali e non, dal rischio di incidenti e gravi infortuni, anche mortali, sino alla realizzazione degli specifici interventi di messa in sicurezza dei percorsi e degli accessi, volti a consentire la fruizione in sicurezza dell'area e l'attivazione dei conseguenti interventi di conservazione, valorizzazione, ripristino e fruizione didattica del sito;

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per l'adozione di una ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire pericolo all'incolumità pubblica; in particolare risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici; tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Visto l'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

con effetto immediato, il divieto di accesso al pubblico, lo stazionamento ed ogni altra attività ai non autorizzati, all'interno del sistema di cave in sotterraneo comprese nel Monumento Naturale «Sistema naturalistico delle Cave di Molera di Malnate e Solbiate con Cagno» riconosciuto da Regione Lombardia con D.g.r. n. X/4364 del 20 novembre 2015, modificata dalla D.g.r. 11 luglio 2016 - n. X/5396, che ne ha affidato la gestione all'Ente Gestore del Parco Locale d'Interesse Sovracomunale della «Valle del Lanza» di cui il Comune di Malnate è capofila.

DISPONE

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio **sino alla realizzazione degli specifici interventi di messa in sicurezza dei percorsi e degli accessi**, volti a consentire l'auspicata fruizione in sicurezza dell'area e l'attivazione dei conseguenti interventi di conservazione, valorizzazione, ripristino e fruizione didattica del sito.

INCARICA

l'Ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con il comando di Polizia Locale, della posa di idonee segnalazioni, allo scopo di evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica, corredate da segnaletica di divieto.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale, alle forze dell'ordine ed al Servizio di Guardie Ecologiche Volontarie la vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, verso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al prefetto della Provincia di Como, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso ordinario al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Avverte altresì che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori allo competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del c. p.

IL SINDACO

Dott. Broggi Federico